



CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

nell'adunanza del 27.09.2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 e sul preventivo degli esercizi 2016-2018;



Vista la relazione sul rendiconto relativa ai rendiconti degli esercizi 2015/2016 e preventivo 2017/2019, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Alpignano** (To), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il bilancio preventivo 2016 - 2018;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi;



Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza

con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in diritto

Dall'esame della relazione sui rendiconti degli esercizi 2015/2016 e preventivo 2017/2019 del comune di **Alpignano** (To) sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente (giusta scheda di sintesi trasmessa con nota prot. 0004038-14/06/2018 SCPIE-T95CO-P), invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota 27 giugno 2018 a firma del Sindaco.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

1. Premessa

Con D.G.C. n. 56/2015 del 30 giugno 2015 il Comune di Alpignano ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui risultanti al 31 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del D.Lgs. 118/2011, comma 7, principio della competenza finanziaria potenziata.

All'esito di tale procedura il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, pari ad € 978.004,59, è stato rideterminato in un risultato di amministrazione, parte disponibile, di € - 508.432,63 ("*totale parte disponibile*" di cui al prospetto allegato n. 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

L'analisi di tale prospetto evidenzia che le principali poste che hanno contribuito alla determinazione di tale risultato negativo sono rappresentate dai vincoli e dagli accantonamenti costituiti dall'Ente in ossequio alla nuova contabilità:

- FCDE: € 1.441.000,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: € 147.857,20;
- Vincoli derivanti da leggi e principi e contabili: € 12.421,46;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: € 942,03;



- Parte destinata agli investimenti: € 210.254,87

È di tutta evidenza che il maggiore disavanzo derivi dall'accantonamento al FCDE di un significativo importo.

La Giunta comunale, nella relazione al Consiglio per l'approvazione del rendiconto 2015, dichiara che *"tale disavanzo è stato finanziato, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 02/04/2015 e con delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell'11/06/2015, tramite quote costanti trentennali pari a € 16.947,75"*.

2. Risultato di cassa

Il Comune di Alpignano ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2015 e nell'esercizio 2016.

Nel 2015 ha usufruito dell'anticipazione per 45 giorni, l'importo massimo complessivamente concesso è stato pari ad € 735.917,02, con un utilizzo massimo dell'anticipazione giornaliera pari ad € 254.230,82. Gli interessi passivi ammontavano ad € 580,80.

Nel 2016, l'Ente ha usufruito dell'anticipazione per 149 giorni, l'importo massimo complessivamente concesso è stato pari ad € 2.798.219,62, con un utilizzo massimo dell'anticipazione giornaliera pari ad € 260.107,96.

Gli interessi passivi pagati sono stati € 3.103,56.

Tale situazione si è verificata anche nel corso dell'esercizio 2017: dai dati SIOPE risulta un'anticipazione di tesoreria pari ad € 1.658.174,28, interamente restituita al termine dell'esercizio.

Con la risposta istruttoria, l'Ente ha rilevato il trend di miglioramento che ha interessato il triennio 2015-2017 ed il primo semestre del 2018.

In particolare, ha sottolineato la riduzione dell'anticipazione complessivamente concessa nel 2017 rispetto al 2016 e la circostanza che, mentre nell'esercizio 2016 l'anticipazione veniva definitivamente chiusa nel mese di ottobre, nell'esercizio 2017 l'Ente non avrebbe più richiesto anticipazioni di tesoreria successivamente al 20 giugno.

L'Ente, inoltre, rileva un miglioramento del fondo cassa finale al 31.12.2017, euro 1.346.180,81, rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari ad euro 1.133.549,89.

Da ultimo, l'Ente rileva che nel primo semestre del 2018 ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa per un solo giorno (il 29 maggio) e per un importo inferiore ad euro 70 mila, e che al 30 giugno 2018 il fondo cassa presentava un saldo positivo per circa 1,8 milioni.

Tale risultato, conclude, l'Ente non si è determinato con una contrazione della spesa: l'indicatore di tempestività dei pagamenti, infatti, segnala un sensibile miglioramento dal 2015 (30,92) al 2017 (7,09).

La Sezione, pur rilevando la provvisorietà dei dati relativi al 2018, dà atto dell'effettivo trend di miglioramento della situazione di cassa e invita l'Ente alla prosecuzione di un'oculata gestione della stessa.

3. Efficienza della riscossione

B



Anche se in miglioramento (ed apparentemente in esaurimento nel 2018), il comune di Alpignano ha comunque fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel triennio 2015/2017.

Le ragioni sottese a questo reiterato utilizzo dell'anticipazione (anche se oggettivamente in termini contenuti) possono ravvisarsi (anche ma non solo) nella scarsa capacità di riscossione dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la riscossione in conto residui.

Dai dati BDAP, infatti, emerge una percentuale di riscossione nel 2016 in conto residui pari al 29%: a fronte di residui sul Titolo I per € 3.273.336,51, sono stati riscossi € 958.289,15; su residui del Titolo III per € 2.087.164,46, sono stati riscossi € 659.371,53, pari al 31,59%.

Ciò trova conferma nella circostanza che gran parte del FCDE 2016 è accantonato proprio per i residui attivi derivati da TARSU-TARI-TIA (€ 1.217.953,53), sanzioni C.d.s. (€ 603.839,61), Fitti attivi e canoni (€ 177.884,86).

Su tale aspetto l'Ente, confermando le osservazioni della Sezione, riferisce di aver attuato iniziative dirette ad implementare la propria capacità di riscossione.

A supporto l'Ente produce una tabella relativa alla riscossione nel periodo 2015-2018 (primo semestre).

Tale tabella, tuttavia, in difetto di specificazione dell'accertato (comprendendo anche gli anni 2017 e 2018 rispetto ai quali la Sezione non dispone di tale dato) non può ritenersi significativa. L'Ente precisa che le difficoltà sono imputabili ad errori presenti nelle banche dati utilizzate e derivanti dalle precedenti gestioni esternalizzate.

La Sezione, pur considerando che la situazione non sembra incidere in modo grave sulla liquidità dell'Ente, cionondimeno invita il comune di Alpignano ad un'attenta gestione dell'attività di riscossione e dell'evasione tributaria, utilizzando a tal fine tutti i mezzi a propria disposizione.

4. Risultato di amministrazione

Come indicato in premessa, il Comune di Alpignano registrava un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 di € 978.004,59. All'esito della procedura di riaccertamento straordinario il risultato di amministrazione viene rideterminato, quanto alla parte disponibile, in € - 508.432,63 ("*totale parte disponibile*" di cui al prospetto allegato n. 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011). L'analisi di tale prospetto evidenzia che le principali poste che hanno contribuito alla determinazione di tale risultato negativo sono rappresentate dai vincoli e dagli accantonamenti costituiti dall'Ente in ossequio alla nuova contabilità:

- FCDE: € 1.441.000,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: € 147.857,20;
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili: € 12.421,46;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: € 942,03;
- Parte destinata agli investimenti: € 210.254,87

Il maggiore disavanzo deriva principalmente dall'accantonamento al FCDE di un significativo importo.



Tanto premesso, è di tutta evidenza che la situazione di disavanzo al 1 gennaio 2015 è tale da ritenere il risultato di amministrazione non potesse ritenersi capiente per la copertura dei vari vincoli i quali, a loro volta, non potevano ritenersi coperti (cfr. art. 187 TUEL: "Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione").

La circostanza mostra, in altri termini, che le risorse vincolate (o destinate) rappresentate nei menzionati vincoli erano state, nel passato, utilizzate diversamente e al momento dell'esito del riaccertamento straordinario non erano effettive. Si avvalorà, dunque, l'idea di un utilizzo "anomalo" di risorse originariamente vincolate; sembra pertanto una naturale conseguenza ritenere che i fondi vincolati nel risultato di amministrazione, dato il disavanzo in cui versa l'Ente, non trovassero copertura.

A valle di tali considerazioni sorge qualche perplessità sull'opportunità dell'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione - gestione vincolata - alla spesa capitale per euro 348.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che il vincolo specificamente destinato agli investimenti, nel risultato di amministrazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario, era pari ad € 210.254,87, di fatto non sufficiente a coprire la quota applicata agli equilibri di parte capitale per l'esercizio 2015.

L'Ente, con la menzionata nota istruttoria, ha chiarito tale aspetto.

Mentre il vincolo specificamente destinato agli investimenti è riferito a somme accertate e incassate sul titolo IV, il delta tra la quota applicata di avanzo di amministrazione (€ 348.000,00) e la quota vincolata agli investimenti (€ 210 mila) trova copertura nei vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (€ 147.857,20) e relativi a somme già in precedenza vincolate (fondi ministeriali e risorse proprie vincolate per lavori di sistemazione stradale).

Quanto alla tipologia di lavori, il Comune spiega trattarsi di interventi di edilizia scolastica resisi urgenti su richiesta delle autorità preposte al controllo.

Quanto esposto dall'Ente non è sufficiente a superare la criticità rilevata.

L'Ente all'1.1.2015 si trova in disavanzo, già solo per la costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità, e conseguentemente i vincoli e gli accantonamenti di parte capitale non sono coperti: il loro utilizzo per finanziare spesa di competenza significa finanziarla con risorse di fatto da reperire.

La Sezione ha già affrontato la questione dell'applicazione dei vincoli nelle recenti delibere nn. 23/2017/PRSE, 116/2017/PRSE, 134/2017/PARI. In particolare, con quest'ultima delibera, la Sezione ha chiarito l'irregolarità dell'utilizzo, come strumento di copertura di spese di competenza, dei vincoli nel risultato di amministrazione qualora questo sia negativo.

Per comprendere questa affermazione è necessario rammentare che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (*ex plurimis*, sentenze della Corte Costituzionale n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

GB



In particolare, con la pronuncia 28 marzo 2012, n. 70, la Corte Costituzionale ha ricordato che *"la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Ciò con riferimento al documento formale – il bilancio consuntivo – che riassume l'andamento del predetto esercizio. Solo nel caso in cui l'esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell'esercizio successivo"*.

La medesima pronuncia ha affermato che *"i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente"*.

I canoni interpretativi brevemente illustrati ribadiscono un concetto di evidente certezza giuridica: il risultato di amministrazione costituisce una valida copertura in competenza solo ove positivo.

Tale situazione, d'altra parte, risulta certificata negli articoli 187 e 188 del Tuel: i due articoli, infatti, da un lato mantengono netta la distinzione tra risultato di amministrazione positivo e disavanzo di amministrazione, dall'altro destinano il primo ad impieghi aventi tendenzialmente carattere straordinario.

In termini analoghi si esprime l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 118/2011 per l'ordinamento contabile delle regioni e lo stesso art. 9.2 del principio contabile 4/2 laddove afferma che l'utilizzo dell'avanzo è prioritariamente destinato alla salvaguardia equilibri di bilancio.

L'esigenza di assicurare l'esatto impiego delle risorse destinate a specifiche attività comporta che, nel caso di risorse vincolate, occorra dare evidenza ed assicurare il permanere dell'originario vincolo in sede di impegno, anche in caso di disavanzo.

Lo stesso articolo 42, comma 1, sopra menzionato, certifica la situazione di disavanzo che può determinarsi anche solo dall'applicazione delle quote vincolate/accantonate.

Tuttavia, se in questo modo si offre evidenza dell'esistenza di vincoli all'interno del risultato di amministrazione, ciò non significa che tali vincoli possano essere indicati a copertura nel bilancio dell'anno successivo. Questo per la ragione che, nel caso di ente in disavanzo (come nel caso di specie), i vincoli suddetti non hanno copertura: le risorse da essi rappresentate, in altri termini, sono state già spese e l'ente si trova nella necessità di reperire altre risorse.

Tale considerazione risulta ampiamente riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale laddove, in caso di enti in disavanzo, precisa che *"l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente"* (sentenza n. 70 cit.; sentenza 27 aprile 2017, n. 89).

Pertanto, in caso di risultato di amministrazione negativo l'ente dovrà reperire *ex novo* le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate, così



parimenti dando copertura ai vincoli costituiti nel risultato di amministrazione. Se nel risultato di amministrazione viene data evidenza dei vincoli esistenti, nel successivo bilancio occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese.

La copertura della spesa non può essere assicurata richiamando le quote vincolate del risultato di amministrazione che, per come sopra spiegato, sono esse stesse prive di copertura effettiva: in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura.

L'illustrata situazione di disavanzo e applicazione dei relativi vincoli trova temperamento nel risultato registrato al 31.12.2015. A tale data, infatti, l'Ente determina un risultato positivo, prima della costituzione dei vari vincoli, pari ad euro 2.239.515,77. Tale risultato rimane positivo anche a seguito della costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità e degli altri accantonamenti. Complessivamente la parte accantonata è pari ad € 1.456.957,38 ed in tale importo è compresa anche la quota di rientro dal maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, pari ad € 16.947,75.

Determinando le quote vincolate (pari a complessivi € 631.864,41), oltre alla parte destinata agli investimenti di € 137.667,64, il risultato di amministrazione al 31.12 2015 determina un risultato di parte disponibile pari ad € 13.026,34.

Il prospetto è così rappresentato:

Fondo cassa al 01/01/2015		1.795.976,68
reversali emesse nel 2015		15.627.668,04
mandati emessi nel 2015		16.072.911,72
Fondo cassa al 31/12/2015		1.350.733,00
residui attivi		6.707.867,14
residui passivi		4.190.196,45
Avanzo di amministrazione lordo al 31/12/2015		3.868.403,69
Fondo pluriennale Vincolato per spese correnti		353.287,88
Fondo pluriennale Vincolato per spese in c/capitale		1.275.600,04
Avanzo di amministrazione netto al 31/12/2015		2.239.515,77
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015:		
	Parte accantonata	1.456.957,38
	Parte vincolata	631.864,41
	Parte destinata a investimenti	137.667,64
	Totale parte disponibile	13.026,34

Al 31.12.2015, dunque, il comune di Alpignano registra un definitivo rientro dal maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario.

Infatti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto 2 aprile 2015 del Ragioniere capo dello Stato, "In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il

OB



risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014".

Se, dunque, la verifica del ripiano della quota annuale di disavanzo avviene dal confronto tra i due risultati di amministrazione ed in particolare dall'esistenza di un delta positivo superiore a tale quota, è evidente che il verificarsi di un risultato disponibile interamente positivo non significa altro che l'avvenuto integrale ripiano del disavanzo straordinario.

Conferma ulteriore viene dall'esame del risultato al 31.12.2016 che, ante apposizione di vincoli e previsioni di accantonamenti, è pari ad € 2.738.949,82. La quota accantonata a titolo di FCDE è pari ad € 1.999.678,00, in aumento sensibile rispetto al 2015. Complessivamente la parte accantonata è pari ad € 2.072.747,88 e la quota vincolata è pari ad € 528.971,61. La parte destinata agli investimenti è pari ad € 118.744,45. In tal modo si perviene ad un risultato di amministrazione, parte disponibile, pari ad € 18.485,88.

Tale circostanza, pertanto, stempera le perplessità suscitate dall'applicazione di quote vincolate di avanzo di amministrazione in una situazione di risultato di amministrazione con parte disponibile negativa.

Infatti, se le considerazioni in ordine all'applicazione dei vincoli sopra riportate sono ineccepibili, va comunque rilevato che esse perdono di pregnanza critica alla luce del complessivo risultato maturato dall'Ente nel corso del biennio: già al 31.12.2015 il comune di Alpignano ha recuperato interamente il suo disavanzo.

L'applicazione dei vincoli resta, comunque, di *un modus agendi* contabilmente non corretto alla luce delle pregresse considerazioni. In caso di disavanzo, i vincoli non vanno applicati a preventivo ma vanno eliminati a consuntivo dopo aver finanziato le relative spese.

A tale situazione si contrappone l'incongruenza della previsione, nel bilancio preventivo 2018 - 2020, della spesa relativa alla rata di rientro dal maggiore disavanzo per € 16.947,75.

Sul punto l'Ente ha riferito che l'iscrizione della quota *"evidenzia l'importo di competenza previsto per le singole annualità 2018, 2019 e 2020 sulla base di quanto disposto con la delibera di Consiglio comunale n. 19/2015...all'interno della quale è previsto di procedere con il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione, ammontante ad euro 508.432,63, con applicazione nella parte spesa del bilancio di previsione della somma annua di euro 16.947,75 in quote costanti per n. 30 esercizi"*.

Inoltre, prosegue l'Ente, *"all'interno della parte vincolata del risultato di amministrazione del rendiconto 2017 l'Ente ha vincolato l'importo complessivo di euro 50.84,15 che rappresenta la sommatoria delle annualità 2015, 2016 e 2017 relative al ripiano del maggior disavanzo all'1.1.2015"*.

La risposta dell'Ente, che peraltro si limita a ribadire quanto è evidente dall'esame dei documenti ed espressamente contestato dalla Sezione, non appare soddisfacente.



Sul punto, la Sezione ricorda che è piena facoltà dell'Ente, nonostante la deliberazione di un piano di rientro trentennale, procedere al ripiano del disavanzo in un termine minore: il ripiano pluriennale del disavanzo è una mera facoltà, rimanendo quindi nella disponibilità dell'ente la possibilità di rivedere il relativo piano (Corte Conte Piemonte, deliberazione n. 71 del 8 giugno 2016).

Ciò posto, va però anche ribadito che in caso di anticipato ripiano del disavanzo, è necessario che l'Ente proceda immediatamente alla modifica dei bilanci previsionali, depurandoli della quota di ripiano di disavanzo non più esistente.

Si evidenzia l'opportunità, infatti, che il Comune dichiari la circostanza del rientro dal disavanzo all'esito del primo rendiconto nel quale il rientro definitivo si sia verificato e contestualmente provveda a modificare le previsioni di bilancio coerentemente con tale circostanza, al fine del rispetto della veridicità ed attendibilità del bilancio (principio generale contabile n. 5 del D.Lgs. 118/2011).

Trattandosi di atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 Tuel), è quindi necessario che sia quest'organo a recepire il mutato quadro contabile, dando espressamente atto della modifica dell'originario piano di rientro. Ciò potrà avvenire anche con una variazione di bilancio ma, considerato che il ripiano pluriennale è stato deliberato dal consiglio comunale, occorrerà un espresso riferimento alla modifica di tale ripiano.

Appare dunque incomprensibile che l'Ente continui ad applicare la quota di disavanzo nei successivi bilanci: la delibera consiliare n. 19/2015 che disponeva il recupero in quote trentennali è ormai superata, seppur implicitamente, dall'approvazione del rendiconto 2015 con recupero totale.

*** **

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto dei risultati maturati negli esercizi 2015, 2016 e 2017 quanto al rientro del disavanzo di amministrazione ed alla riduzione dell'anticipazione di cassa, la Sezione rileva l'assenza di criticità sostanziali.

Quanto alla capacità di riscossione, la Sezione raccomanda all'Ente di monitorare tale attività con particolare attenzione, riservandosi di valutare l'esito degli interventi gestionali segnalati dall'Ente.

Cionondimeno, si rileva l'esigenza di dare evidenza dell'avvenuto ripiano del disavanzo straordinario e del corretto risultato di amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in base alle risultanze della relazione dall'organo di revisione, tali da non integrare, allo stato, criticità che determinino l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi, delibera di



chiudere, allo stato degli atti, l'istruttoria relativa ai rendiconti 2015 e 2016 del comune di ~~San~~
~~Mauro Torinese~~ ^{ALPIGNANO} (TO). *U*


Raccomanda all'Ente ed al Revisore di prestare particolare attenzione alla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione e del ripiano del disavanzo straordinario, all'applicazione dei vincoli nel risultato di amministrazione ed all'implementazione dell'attività di riscossione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Il Magistrato Estensore

dott. Cristiano Baldi



Il Presidente

dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il **- 1 OTT. 2018**

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendoza



